

2. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'INSERIMENTO E LA PRESENZA NEL MONDO DEL LAVORO DI ALTE PROFESSIONALITA'

- a) **Inserimento di giovani laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, nel mercato del lavoro trentino e non, attraverso l'attivazione di progetti di ricerca**

Soggetto competente: Agenzia del lavoro

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento si propone l'obiettivo di facilitare l'inserimento e l'impiego di laureandi, neo-laureati, dottorandi e dottori di ricerca nel mercato del lavoro trentino e non, in aziende, società ed istituzioni private interessate allo sviluppo di sistemi innovativi (a titolo esemplificativo: impegnate nella creazione di nuovi prodotti e nuovi servizi; nell'utilizzo o nell'ideazione di nuovi sistemi produttivi o nuove tecnologie; nell'apertura al mercato internazionale; nell'elaborazione di una nuova strategia o di un nuovo modello di business; nella gestione di nuove relazioni industriali o di una nuova attenzione e gestione della sicurezza interna o dei rischi ambientali o del bilancio sociale aziendale).

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare della borsa di studio e del prestito d'onore i residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, di età inferiore o uguale a 35 anni al momento della presentazione della domanda, nei seguenti casi:

- a) studenti iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea triennale o specialistica, che abbiano superato almeno i 2 terzi degli esami previsti;
- b) laureati da non più di 3 anni nei percorsi triennali, specialistici e di vecchio ordinamento;
- c) studenti iscritti all'ultimo anno di una scuola di dottorato;
- d) dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo accademico da non più di 3 anni.

Non possono beneficiare dell'intervento i giovani che svolgono attività lavorativa professionale o di carattere continuativo, seppur in possesso dei requisiti di carriera universitaria, e i giovani che sono già beneficiari di altro finanziamento pubblico a sostegno del progetto di ricerca.

3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO

L'intervento è erogato per la realizzazione di progetti di ricerca, di durata minima di 4 mesi e massima di 12 mesi, con la **partecipazione congiunta** dei seguenti soggetti:

- il giovane che propone il progetto di ricerca;
- il soggetto ospitante: struttura di produzione di beni o di erogazione di servizi che ospita il richiedente per la realizzazione del progetto e sostiene, eventualmente, il giovane nella realizzazione dello stesso, con proprie risorse erogate ad integrazione del beneficio concesso sul Fondo giovani;

- il referente scientifico del progetto, il quale deve essere professore o ricercatore o esperto presso università, fondazioni e centri di ricerca pubblici o privati, strutture di assistenza tecnica al commercio estero e che non svolge la propria attività professionale presso il soggetto ospitante.

La domanda è presentata **prima** dell'inizio dello svolgimento del progetto di ricerca.

Il progetto di ricerca finanziato inizia, **a pena di decadenza**, entro 4 mesi dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari.

Il progetto di ricerca è svolto per almeno un terzo del tempo complessivo presso il soggetto ospitante.

Entro un mese dalla conclusione del progetto di ricerca, **a pena di decadenza** dal beneficio concesso, il giovane consegna all'Agenzia del lavoro una **relazione finale** sullo svolgimento dello stesso e una relazione sintetica (abstract – vedi paragrafo 8. Informazioni).

a) BORSE DI STUDIO

L'importo della borsa di studio è determinato in base:

- alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane, valutata secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani (indicatore ICEF);
- alla necessità di soggiornare presso la sede di svolgimento del progetto di ricerca: l'importo base della borsa di studio è raddoppiato se la sede di svolgimento si trova sul territorio nazionale e dista più di 100 km dalla sede di residenza; l'importo base della borsa di studio è triplicato se la sede di svolgimento si trova all'estero; in caso di richiedente straniero, la sede di svolgimento deve essere diversa dal paese di cittadinanza dello stesso.

	IMPORTO MENSILE IN EURO					
	PER SEDE NAZIONALE ENTRO 100 KM		PER SEDE NAZIONALE OLTRE 100 KM		PER SEDE FUORI DALL'ITALIA	
SOGLIE DI REDDITO	1	2	1	2	1	2
Studenti iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea triennale o specialistica	400,00	300,00	800,00	600,00	1.200,00	900,00
Laureati nei percorsi triennali, specialistici e di vecchio ordinamento	400,00	300,00	800,00	600,00	1.200,00	900,00
Studenti iscritti all'ultimo anno di una scuola di dottorato	500,00	400,00	1.000,00	800,00	1.500,00	1.200,00
Dottori di ricerca	500,00	400,00	1.000,00	800,00	1.500,00	1.200,00

Spetta:

- l'importo mensile di cui alle colonne 1, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 1, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani;
- l'importo mensile di cui alle colonne 2, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente è superiore alle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani, il medesimo **non** ha diritto alla borsa di studio, ma può richiedere il prestito d'onore.

L'ammontare della borsa di studio è determinato in base alla durata in mesi del progetto di ricerca. In ordine alla durata del progetto, lo spezzone di mese superiore ai 15 giorni è equiparato ad un intero mese.

Se la realizzazione del progetto è **interrotta**, entro 30 giorni dall'interruzione, il beneficiario lo comunica all'Agenzia del lavoro. **A pena di decadenza** dal beneficio concesso, il beneficiario consegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, la relazione finale e la relazione sintetica validata dal referente scientifico che attesta la validità del lavoro realizzato; l'ammontare della borsa di studio è rideterminato in base alle mensilità di attività di ricerca effettuate e la somma percepita in eccedenza è restituita entro il medesimo termine.

Se richiesto dal giovane, la domanda di borsa di studio, inserita in graduatoria, ma non soddisfatta per insufficienza del numero di borse istituite rispetto al numero di domande pervenute, vale quale domanda di prestito d'onore.

b) PRESTITI D'ONORE

Il prestito d'onore è concesso **a tasso zero** a soggetti inclusi nella graduatoria per l'accesso alle borse di studio, che non hanno potuto beneficiarne per insufficienza del numero di borse istituite rispetto al numero di domande pervenute.

Il prestito d'onore è concesso **a tasso intero** (media mensile dell'Euribor 1/un mese -365 giorni diminuita di un punto percentuale), a soggetti la cui condizione economica familiare è superiore alle soglie della Tabella 2 del paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani ed ai soggetti che non effettuano la dichiarazione ICEF.

L'importo massimo del **prestito d'onore** è di 6.000 euro e, in caso di sede fuori provincia, di 12.000 euro. Il giovane indica l'importo del prestito richiesto.

Il prestito d'onore consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o personali di terzi.

Il prestito d'onore è fruibile per un periodo pari alla durata del progetto.

Il prestito d'onore è disciplinato tramite un contratto di finanziamento sottoscritto presso una delle Casse rurali del Trentino.

Per accedere al prestito d'onore è necessario essere titolari di un conto corrente o impegnarsi all'apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di 2 punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di 2 punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);

- carta di debito internazionale: gratuita;
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

	IMPORTO DEL PRESTITO INFERIORE O UGUALE A 6.000 EURO	IMPORTO DEL PRESTITO SUPERIORE A 6.000 EURO
1. PERIODO DI FRUIZIONE	pari alla durata del progetto (massimo 12 mesi)	
2. PERIODO DI GRAZIA	12 mesi	18 mesi
3. PERIODO DI RIMBORSO	5 anni	10 anni

1. periodo di fruizione: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. periodo di grazia: è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. periodo di rimborso: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

Se la realizzazione del progetto è **interrotta**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni all'Agenzia del lavoro; dal momento dell'interruzione cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

A pena di decadenza dal beneficio concesso, il beneficiario consegna, entro 60 giorni dalla comunicazione, la relazione finale e la relazione sintetica validata dal referente scientifico che attesta la validità del lavoro realizzato.

In ogni caso, il giovane può interrompere in qualsiasi momento il finanziamento: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il giovane può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento.

Non sono richieste spese d'istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SUI PRESTITI D'ONORE

Nel caso di prestito d'onore **a tasso zero**, è erogato un contributo a fondo perduto finalizzato all'abbattimento del prestito d'onore alle seguenti condizioni che devono verificarsi entro un anno dalla data di termine del corso:

- a) contributo a fondo perduto pari al **10 per cento** dell'importo del prestito utilizzato, in caso di esito positivo del progetto sulla base della valutazione del referente scientifico e del soggetto che ospita il beneficiario; a tal fine, il beneficiario presenta la relativa documentazione entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
- b) solo in aggiunta al precedente contributo, contributo a fondo perduto pari al **15 per cento** dell'importo del prestito utilizzato in caso di assunzione in un'azienda avente sede, legale o operativa, in provincia di Trento entro 12 mesi dalla conclusione del progetto; entro tale termine, il beneficiario presenta la relativa documentazione, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. REDAZIONE DELLE GRADUATORIE

Sono formate 3 distinte graduatorie dei beneficiari:

1. una graduatoria per l'assegnazione delle **borse di studio** agli studenti iscritti all'ultimo anno di corso di laurea triennale o specialistica e ai laureati nei percorsi triennali, specialistici e di vecchio ordinamento;
2. una graduatoria per l'assegnazione delle **borse di studio** agli studenti iscritti all'ultimo anno di una scuola di dottorato e ai dottori di ricerca;
3. una graduatoria per l'assegnazione dei **prestiti d'onore** nei limiti delle risorse a disposizione.

Le graduatorie sono formate applicando i seguenti parametri di valutazione della qualità del progetto:

- specificità ed innovatività del progetto di ricerca (massimo 30 punti)
- internazionalizzazione (massimo 25 punti)
- forme di collaborazione attivate fra soggetto/impresa/istituzione di ricerca (massimo 25 punti)
- rilevanza per il sistema produttivo locale (massimo 20 punti).

Le proposte di graduatorie sono definite dal Gruppo scientifico di valutazione (nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia del lavoro 17 ottobre 2007, n. 46), approvate con provvedimento dell'Agenzia del Lavoro e pubblicate sul sito internet www.perilmiofuturo.it, entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

L'Agenzia del lavoro valuta altresì la congruità della proposta di compartecipazione della struttura ospitante ad integrazione della borsa di studio o del prestito d'onore concessi, eventualmente invitando la struttura ospitante a formulare una diversa proposta.

La borsa di studio è erogata in unica soluzione, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Relativamente al prestito d'onore, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, lo studente può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nel modulo di domanda per la stipula del contratto; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine.

6. REVOCA E DECADENZA DAI BENEFICI

La **revoca** dei benefici è disposta se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio e alla domanda di prestito d'onore.

La **decadenza** dal beneficio è dichiarata se:

- non sono consegnate, entro i termini sopra indicati, la relazione finale sullo svolgimento del progetto di ricerca e la relazione sintetica;
- il progetto di ricerca non inizia entro 4 mesi dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari.

L'Agenzia del lavoro procede alla revoca e alla decadenza dei benefici nel seguente modo:

- in caso di prestito d'onore, la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca e della decadenza;

- in caso di borsa di studio, l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca e della decadenza.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di borsa di studio e di prestito d'onore sono presentate **dall'1 al 30 aprile** e **dall'1 al 31 ottobre** di ogni anno.

La domanda:

- è redatta utilizzando il modello predisposto dall'Agenzia del lavoro;
- è presentata al seguente indirizzo:

Provincia Autonoma di Trento

Agenzia del Lavoro

Via Guardini, n. 75

38100 Trento

piano 3 – Area Iniziative Formative

Orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00

giovedì 14.30 - 16.00

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** la seguente documentazione:

- in caso di domanda di borsa di studio, il modulo per la detrazione d'imposta per l'anno di competenza;
- copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dallo stesso;
- il progetto di ricerca, redatto, secondo il modello predisposto dall'Agenzia del lavoro, dal candidato in collaborazione con il referente scientifico e con il soggetto ospitante. Nel progetto sono chiaramente individuate le caratteristiche di particolare contenuto innovativo dello stesso, con una descrizione sintetica delle funzioni, della durata e delle metodologie di inserimento del borsista nell'attività operativa. E' chiaramente specificato nel progetto di ricerca l'eventuale periodo di svolgimento dell'attività presso strutture dell'università o di centri di ricerca e di assistenza tecnica. Il progetto è sottoscritto dal candidato, dal referente scientifico, nonché dal soggetto ospitante;
- la dichiarazione della struttura ospitante recante la dichiarazione di interesse rispetto al progetto da realizzare e all'inserimento del borsista nell'attività di ricerca/specializzazione professionale, la designazione di un tutor, nonché, eventualmente, l'importo che la stessa propone di erogare ad integrazione del beneficio concesso sul Fondo giovani;
- la dichiarazione del referente scientifico del progetto, circa la disponibilità ad assumere tale funzione per l'intera durata dello stesso;
- il curriculum vitae del richiedente, nel quale sono specificate le votazioni degli esami universitari, nonché il titolo dell'eventuale tesi sostenuta o da sostenere ed eventuale valutazione finale;
- in caso di domanda di prestito d'onore, il preventivo dei costi, redatto secondo il modello predisposto dall'Agenzia del lavoro.

Al fine di presentare la **domanda di borsa di studio e di prestito d'onore a tasso zero**, è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 24 maggio 2005, n. 1015 e successiva modifica, secondo i seguenti criteri:
- per la domanda presentata **entro il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata entro giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2006 e al patrimonio al 31 dicembre 2006);
 - per la domanda presentata **dopo il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti all'anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata dopo il 30 giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2007 e al patrimonio al 31 dicembre 2007);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet www.perilmiofuturo.it .

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio e la modalità di ammissione al prestito d'onore. L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché consegnata o spedita entro i termini sopra indicati. In caso di consegna a mano, viene rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione. In caso di invio della domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. INFORMAZIONI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione dei benefici, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;

- titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il dirigente dell' Agenzia del lavoro, con sede a Trento, via R. Guardini n. 75;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

L'abstract della relazione finale è inviato ad altre aziende per scopi di divulgazione della ricerca effettuata. La relazione finale, previo consenso del soggetto ospitante, del referente scientifico e del giovane, è pubblicata sul sito internet dell' Agenzia del lavoro.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:

0461 496048; 0461 496096; 0461 496115; 0461 496178.

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

www.perilmiofuturo.it